



Gli adempimenti cui è soggetto un ente (o un impresa) produttore di rifiuti

Oneri di un produttore di rifiuti

- Ai sensi dell' art 188 del D.Lgs. 152/2006, un produttore è responsabile del corretto avvio a recupero o a smaltimento dei propri rifiuti. Qualora i rifiuti non vengano smaltiti correttamente, si prefigura l'ipotesi di abbandono di rifiuti (art. 192) fattispecie sanzionata penalmente dall'art. 256 comma 2, se tali rifiuti sono prodotti da enti o imprese, anziché dal privato cittadino .
La responsabilità del produttore di rifiuti speciali per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è quindi esclusa nel caso che il conferimento:
 - o venga affidato al servizio pubblico di raccolta, con il quale si stata stipulata apposita convenzione.
 - o venga affidato a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento e che il detentore riceva il formulario (art. 193) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di arrivo dal trasportatore. Qualora non arrivi la quarta copia entro il termine previsto, il produttore deve effettuare comunicazione alla provincia (ufficio rifiuti o polizia Provinciale).

In casi diversi, la responsabilità per il corretto smaltimento/recupero permane sempre in capo al produttore.

Rifiuti urbani speciali e assimilati

- All'art. 183 vengono elencate le definizioni, in particolare si richiama al concetto di "produttore". La norma stabilisce che il produttore è la persona che ha prodotto il rifiuto. Questa definizione si applica nel nostro caso alle azioni svolte nell'ambito lavorativo dell'Ente e che portano alla "produzione di un rifiuto" che sia classificabile (vd. sotto) come rifiuto speciale non pericoloso o rifiuto speciale pericoloso. I rifiuti prodotti da un Ente sono da classificarsi rifiuti speciali, in quanto provenienti da luogo diverso dalla civile abitazione;
- è bene premettere che tutti i rifiuti che produce un Ente sono da considerarsi in prima battuta rifiuti speciali (in quanto prodotti da luogo diverso dalla civile abitazione) e pertanto da gestirsi secondo le modalità di cui sopra.
- Alcuni rifiuti tuttavia "essendo simili qualitativamente ai rifiuti prodotti dalla civile abitazione" sono stati assimilati ai rifiuti urbani in appositi regolamenti comunale, in cui deve essere indicata la qualità e la quantità dei rifiuti assimilati.
- In virtù di questa assimilazione questi rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, secondo le modalità stabilite dal gestore.
- Si ricorda di verificare sempre che l'eventuale affidamento di rifiuti a società municipalizzate/partecipate di pubblica raccolta, deve avvenire nell'ambito del servizio pubblico di raccolta. Se diversamente le operazioni di affidamento di tali rifiuti sono condotte da tali società municipalizzate/partecipate non come servizio pubblico, ma come attività di raccogliitore/trasportatore privato, il produttore del rifiuto dovrà seguire le modalità previste per i rifiuti speciali.

Va notato tuttavia che:

- un rifiuto pericoloso non può mai essere assimilato (sono classificati ad esempio pericolosi monitor di computer fuori uso, toner di stampante, frigoriferi, veicoli fuori uso, oli esausti) e pertanto questi rifiuti non possono mai essere conferiti al gestore del servizio pubblico, ma ad impianti di rifiuti speciali appositamente autorizzati
- il Comune deve aver redatto un regolamento di assimilazione, altrimenti tali rifiuti sono e rimangono speciali.

Cosa spetta al produttore:

classificazione

- All'art. 184 dispone che la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto stesso, utilizzando il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.), presente nel D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 (G.U. Serie generale n. 88 del 14.04.2006), agli allegati alla parte IV, Allegato D. Questa classificazione è suddivisa in capitoli (dal 01 al 20) e dai relativi codici di rifiuti (C.E.R.) da attribuire. In questo allegato il produttore deve correttamente identificare il rifiuto utilizzando i codici C.E.R. (è un codice a sei cifre che identifica la provenienza, la lavorazione ed il rifiuto). Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla metodologia di attribuzione (nell'allegato di cui sopra viene comunque dettagliatamente spiegata), che consiste principalmente nell'identificazione della fonte che genera il rifiuto. Quindi nell'attribuzione della classificazione C.E.R. si ricorda che il rifiuto deve essere identificato non in base alla sua natura o merceologia, ma tenendo conto da cosa si è originato, come fonte, e cercando nei suddetti capitoli dell'elenco la giusta attribuzione. Una particolare attenzione nel classificare il rifiuto deve essere adottata per i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*», in quanto rifiuti pericolosi. Tali rifiuti pericolosi sono tali solo in base alla provenienza. Un altro caso che si può presentare nella classificazione del rifiuto è quello relativo ai cosiddetti "codici specchio" (cioè rifiuti che in base alla provenienza possono essere classificati sia pericolosi «*» che non pericolosi); in questo caso la classificazione sarà onere del produttore attraverso una attenta valutazione ed analisi effettuate in base alla presenza di sostanze e contaminanti.

Deposito temporaneo

- Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera m), i rifiuti possono essere tenuti in stoccaggio in attesa del loro conferimento a terzi autorizzati senza necessità di autorizzazione, purché nel rispetto di alcune condizioni:
- Il deposito deve essere effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi;
- il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i metri cubi sopra specificati
- in situazioni diverse da queste, il deposito di rifiuti è oggetto di specifica autorizzazione da parte della Provincia _ direzione Ambiente e gestione rifiuti – PO gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

Trasporto rifiuti su strada

- per poter trasportare rifiuti su strada la norma prevede che una ditta debba essere iscritta all'albo gestori ambientali secondo la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- La norma prevede un'iscrizione semplificata per coloro che:
 - trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
 - trasportano rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 30 Kg/giorno.
- Ad oggi, l'albo gestori ha interpretato che qualora si tratti di Enti (e non di aziende) questa iscrizione semplificata non sia necessaria.

Rimane l'obbligo di ottenere l'autorizzazione in forma ordinaria per trasportare rifiuti prodotti da terzi o rifiuti pericolosi in quantità superiore a 30 Kg/giorno.

Formulario

- All'art. 193 dispone che i rifiuti siano sempre accompagnati durante il trasporto da un formulario di identificazione, le cui copie devono essere conservate per 5 anni.
Si richiama alla responsabilizzazione nella corretta compilazione del formulario, ricordando che colui il quale firma le varie copie del formulario medesimo è corresponsabile di tutto quello che in esso viene riportato e scritto. Pertanto:
- in caso di conferimento di rifiuti speciali a terzi autorizzati, il produttore deve aver cura di farsi lasciare una copia del formulario e di verificare che il trasportatore e il destinatario siano autorizzati.
- In caso di trasporto con mezzo proprio (nei casi in cui è possibile) prima del trasporto deve essere riempito il formulario in ogni sua parte

Registro di carico e scarico

- All'art. 190 dispone che i soggetti che hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico (secondo l'art. 189 comma 3) vi annotino tutte le caratteristiche quantitative e qualitative del rifiuto, ai fini anche dell'art. 189. I formulari di riferimento fanno parte integrante del registro medesimo.
- Un Ente produttore di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ha l'obbligo del registro di carico e scarico per i soli rifiuti pericolosi. per i non pericolosi infatti l'obbligo di registrazione riguarda infatti solo i rifiuti provenienti da
 - Lavorazioni industriali
 - Lavorazioni artigianali
 - Attività di recupero o smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi
- Le registrazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo.
- Il registro di carico e scarico (e formulari di riferimento) deve essere tenuto presso ogni sede di produzione del rifiuto od unità locale. Non è consentito tenere un registro di carico e scarico nel quale registrare il rifiuto prodotto in più sedi/unità locali: ognuna di esse deve avere il proprio registro.

MUD

- Come produttore di rifiuti pericolosi, un ente ha anche, ai sensi dell'art. 189 comma 3 di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, per i rifiuti prodotti nell'anno precedente la denuncia annuale al relativo catasto, con le modalità stabilite dalla Legge n. 70/1994.
- La denuncia va presentata alla Camera di Commercio del capoluogo di regione, in apposito formato predisposto dalla albo nazionale gestori ambientali sportello MUD

Sanzioni

- All'art. 258 la legge prevede delle sanzioni severe alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari, nonché alla tenuta del MUD.
 - o Violazione sulla **presentazione del MUD**, o tenuta incompleta o inesatta:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro;
 - Se la comunicazione avviene entro il 60° giorno dalla scadenza viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
 - o Violazione sulla tenuta **registro di carico e scarico**:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro;
 - Nel caso di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è da 15.500 a 93.000 euro, nonché sanzione amministrativa accessoria;
 - o Violazione sul **trasporto di rifiuti senza formulario**, o con indicati nello stesso dati incompleti od inesatti:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.3.000 euro;
 - Viene applicata la pena di cui all'art. 483 del C.Penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. A questa pena si applica anche a chi nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti ha fornito false indicazioni sulla natura/composizione/caratteristiche dello stesso.

Se le informazioni sono formalmente incomplete od inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati ed altre registrazioni contabili consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.500 euro, ecc.